

SCHEMA TIPO GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

Articolo 1 - Oggetto della garanzia.

Il Garante si impegna nei confronti della SOGIN Spa, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle seguenti somme:

- a) le maggiori somme pagate dalla SOGIN Spa rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- b) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla SOGIN Spa per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla SOGIN Spa per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Articolo 2 - Durata della garanzia.

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale o con comunicazione scritta della SOGIN Spa al Garante.

Articolo 3 - Somma garantita.

La somma garantita dalla presente fideiussione, è pari al 10% dell'importo dei lavori previsti dal contratto di appalto.

Articolo 4 - Escussione della garanzia.

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della SOGIN Spa, presentata in conformità del successivo art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà dei benefici di cui all'art. 1944 secondo comma e art. 1945 del cod. civ..

Il Garante, inoltre, rinuncia espressamente all'eccezione di cui al 2° comma dell'art. 1957 c.c.

Articolo 5 - Surrogazione.

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla SOGIN Spa in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. La SOGIN Spa faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Articolo 6 - Forma delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A/R.

Articolo 7 - Premio o Commissione.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla SOGIN Spa.

Articolo 8 - Foro competente.

In caso di controversia fra il Garante e la SOGIN Spa, il foro competente è quello di

Articolo 9 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.